

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 27 OTTOBRE 1967

(150^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata » (2283) (D'iniziativa dei senatori Genco ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 2776, 2777
GIGLIOTTI 2777
MARTINELLI, *relatore* 2777
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2777

« Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio » (2387) (D'iniziativa dei deputati Mattarelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 2774, 2776
FORTUNATI 2774, 2775
GIGLIOTTI 2775, 2776
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2774, 2775, 2776

« Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (2392) (D'iniziativa dei deputati Napolitano ed altri) (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 2778, 2780, 2781
MARTINELLI, *f.f. relatore* 2779, 2780
PELLEGRINO 2780
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2781

« Servizi di Cassa e di Tesoreria di Enti pubblici » (2432) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2777, 2778
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2778
PECORARO, *relatore* 2778

« Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera » (2441) (D'iniziativa dei deputati Pedini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2770, 2772
MARTINELLI, *relatore* 2770, 2772
PELLEGRINO 2771
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2772

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Conti, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pirastu, Salari, Salerni e Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini e Ferreri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Varaldo e Giraud.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos e per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri: « Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera » (2441) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini, Scricciolo, Gennai Toniatti Erisia, Ariosto, Silvestri, Bersani, Biaggi Nullo, Zugno, Guerrini Giorgio e Usvardi: « Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale

MARTINELLI, relatore. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2441, che ha per oggetto: « Disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera » è frutto di un'iniziativa adottata nell'altro ramo del Parlamento ed è pervenuto a noi nel testo dell'iniziativa stessa. Esso riguarda alcuni prodotti che nella tariffa doganale

sono collocati fra la voce 7301 e la voce 7316 e precisamente quelli che riguardano la produzione e il commercio di prodotti della siderurgia.

Secondo quanto è detto nella relazione, ed è stato anche accolto dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, vi è a tutt'oggi una situazione di non aderenza della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di conguaglio all'importazione, in relazione a quella che è la realtà impositiva. Già le categorie interessate, da tempo, hanno presentato al Ministero delle finanze la documentazione delle loro richieste aventi per oggetto il riconoscimento che l'aggravio sui prodotti scambiati in Italia, ai fini dell'Ige, è maggiore di quanto non sia in effetti riconosciuto; fino a quando la CECA, preoccupata per la diversità dei provvedimenti presi dai vari paesi nel settore dei rimborsi (l'imposta generale sull'entrata, nel nostro paese, è « a cascata » e conseguentemente l'onere forfettario deve stabilire quale può essere il numero dei passaggi) e al fine di approfondire la conoscenza di questo problema per la Comunità e quindi non soltanto per l'Italia, attraverso l'indagine affidata a un noto economista europeo, il professor Tinbergen, non arrivò alla conclusione che l'aliquota, allora del tre per cento di rimborso, nel nostro Paese, all'esportazione, avrebbe dovuto essere del 4,8 per cento; e ciò non soltanto ai fini del rimborso forfettario dell'IGE, gravata sui vari passaggi all'interno, ma anche, com'è logico, per i diritti compensativi all'importazione.

In definitiva la relazione dell'economista chiamato dalla CECA, finì con l'ammettere, anche se non esplicitamente, quanto meno nella sostanza, che i tassi adottati dal Governo italiano costituivano un incentivo alle importazioni in Italia, dato che gli operatori avevano interesse ad acquistare prodotti esteri sui quali veniva a gravare, con i diritti di conguaglio, una minore imposta, a danno dei prodotti nazionali, che ne sostenevano una maggiore.

La situazione (secondo quello che diceva la relazione, e come poi è stato riconosciuto dall'altro ramo del Parlamento) è andata aggravandosi in quanto, essendo intervenute

due volte variazioni all'IGE, la prima volta con un aumento del 10 per cento (passando dal 3 per cento al 3,30 per cento l'aliquota base), e poi, successivamente, in occasione dei provvedimenti straordinari del 1964, derivanti da pubbliche calamità, essendo passata al 4 per cento, in sede di riconoscimento dei ristorni all'esportazione e dei diritti di conguaglio all'importazione (articolo 2 della legge 15 ottobre 1964, n. 1162), non si ritenne, in quella occasione, di approfittare del ritocco che interveniva sull'aliquota fondamentale dell'imposta generale sull'entrata per accogliere le richieste delle categorie produttrici che avevano ottenuto anche un così significativo riconoscimento da parte degli organi della CECA.

Per concludere dirò che, ad esempio, la Repubblica federale tedesca, per due volte ha aumentato i diritti compensativi all'importazione e i ristorni all'esportazione. È da rilevare, però, che l'aliquota del diritto compensativo è comprensiva dell'Umsatzsteuer del 4 per cento: volendo perciò fare un raffronto con la situazione italiana che prevede all'importazione la corresponsione del diritto compensativo in maniera autonoma dall'IGE, l'aliquota media dei diritti compensativi tedeschi si pone a livello del 5 per cento. Si potrebbe obiettare che questo livello è assai prossimo a quello del 4,80 per cento oggi vigente nel nostro Paese, ma è da notare che dal punto di vista dell'applicazione dell'imposta sulla cifra d'affari, la situazione dell'industria siderurgica tedesca differisce in modo sostanziale da quella italiana, sia per il diverso grado di concentrazione, che per le esenzioni di cui godono i siderurgici tedeschi per l'acquisto di rottami e di minerali di ferro.

Anche nel Belgio si sta procedendo ad una revisione delle aliquote dei diritti compensativi, per adeguarle meglio alla effettiva incidenza a monte dell'imposta « a cascata » incorporata nel prezzo del prodotto siderurgico di produzione nazionale.

La Francia, invece, con la tassa sul valore aggiunto che grava per il 20 per cento su qualsiasi prodotto siderurgico importato, è nella situazione teorica di poter commisurare specificatamente quello che è il rimborso.

Mi pare di aver chiarito la sostanza del disegno di legge che è al nostro esame; mi rimane però il compito di rispondere a un quesito, che è quello della copertura della maggiore spesa derivante appunto dal rimborso dell'IGE e dalla restituzione dei diritti compensativi, lucrati sui prodotti importati che poi vengono incorporati nei prodotti esportati.

Nell'altro ramo del parlamento, in Commissione, si è fatto un accenno anche a questo problema, e si è detto: siccome potenzialmente i nostri scambi sono tali che la nostra importazione supera largamente la esportazione, un'operazione di questo tipo finisce con l'incrementare più il capitolo dell'entrata che non quello della spesa per i rimborsi.

Debbo dire che avendo potuto avere i dati a tutto agosto, le considerazioni fatte in quella sede (ove si parlava in base ai dati del giugno) si dimostrano nel complesso fondate.

Ora debbo dire che a tutto agosto, per quanto riguarda i prodotti dell'industria metallurgica, ne sono stati importati, in peso, per 3.400.000 tonnellate e per un valore di lire 418 miliardi, e ne sono stati esportati in peso per 1.450.000 tonnellate e per un valore di 188 miliardi. Debbo far notare che mentre si ha un aumento in valore del 28,7 per cento nelle importazioni, si ha una diminuzione in valore dell'1,4 per cento nelle esportazioni. I dati quantitativi e per valore delle importazioni, raffrontati a quelli delle esportazioni, ci permettono di ritenere che non vi è un problema di copertura di una maggiore spesa, almeno secondo ragionevoli valutazioni; e allora concludo rapidamente proponendo agli onorevoli colleghi di voler dare il loro parere favorevole al disegno di legge. Grazie.

P E L L E G R I N O . Noi riteniamo che il rafforzamento della siderurgia nazionale possa meglio ottenersi aumentando le dotazioni del settore. Riteniamo che il provvedimento, contenendo le importazioni, non possa portare un beneficio all'Erario. Pur tuttavia ci sembra opportuno approvare il disegno di legge perchè rappresenta un incentivo per le esportazioni italiane nel set-

tore che oggi produce a condizioni più onerose rispetto agli altri produttori europei.

MARTINELLI, *relatore*. Anch'io mi sono preoccupato, andando a leggere il verbale della discussione avvenuta presso la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati il 28 settembre scorso, di penetrare nel concetto esposto dall'onorevole Raffaelli, quando diceva: « La mia parte ritiene che il rafforzamento della siderurgia nazionale possa meglio ottenersi aumentando le dotazioni del settore ». Non sono riuscito ad ottenere il verbale stenografico di quella seduta, perchè non ancora pubblicato, comunque, dal sommario e conoscendo la preparazione dell'onorevole Raffaelli anche in materia economica, ho pensato che aumento delle dotazioni del settore volesse dire: dando alla siderurgia nazionale finanziamenti più abbondanti, si arriverà a migliorare i costi e, conseguentemente, a renderla più competitiva senza adottare (ecco il ragionamento che mi pare sottinteso) una specie di protezione larvata attraverso il sistema dei rimborsi. Se ho interpretato bene il pensiero della parte comunista (è uno sforzo che può anche non essere stato coronato da esito felice), debbo fare subito alcune considerazioni. La prima è questa: la siderurgia italiana è oramai in gran parte affidata ad aziende a partecipazione statale ed è una siderurgia moderna. La produzione, per esempio, di acciaio, che ritengo quest'anno raggiungerà i 15-16 milioni di tonnellate, è per quattro quinti (sono dati che vado frugando nella memoria, ma non credo di sbagliarmi di molto) produzione Finsider. Si tratta, poi, di una siderurgia moderna perchè abbiamo l'impianto di Taranto che praticamente è stato raddoppiato (anche se, forse, non funziona ancora completamente il raddoppio) e perchè produce in genere con maggiore modernità di tecnica. E così ritengo si debba affermare anche del maggiore produttore privato. Allora, che cosa vuol dire maggiori dotazioni? In ogni modo, siccome siamo di fronte a una intrinseca considerazione degli oneri effettivi sostenuti in questo campo dagli operatori commerciali e da quelli industriali, anche se fosse vero che con un in-

cremento di dotazioni a favore della siderurgia dovessimo riuscire a ridurre ancora i costi, rimarrebbe pur sempre vero, fino a quando non si sarà dimostrato il contrario, che vi è una distorsione nei rimborsi, dato che, caso probabilmente unico in Europa, noi rimborsiamo meno di quello che la CECA si dichiara disposta a riconoscere come effettivo conguaglio sui passaggi interni. Ragione per cui anche nell'ipotesi che rimangano valide le considerazioni del senatore Pellegrino, che io interpreto sulla base delle dichiarazioni fatte alla Camera dei deputati dall'onorevole Raffaelli, resta pur sempre ferma la validità dell'altra considerazione. Ed è per questo che io credo che il disegno di legge in esame possa essere approvato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso che associarmi alla chiara e completa esposizione del senatore Martinelli, augurandomi che il provvedimento possa incontrare il favore anche del Senato, dopo aver ottenuto quello della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È approvata la tabella allegata alla presente legge e con la quale vengono apportate modifiche alle tabelle dei prodotti esportati ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata nonchè di quelli importati soggetti all'imposta di conguaglio, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata Tabella, di cui do lettura:

TABELLA

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA D'IMPOSTA	
		Da restituire sui prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	4,50	4,50
73.02	Ferro-leghe	4,50	4,50
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	5,50	5,50
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	5,50	5,50
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	5,50	5,50
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	6—	6—
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	6—	6—
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	6—	6—
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci n. 73.08, n. 73.10, n. 73.11, n. 73.12, n. 73.13 e n. 73.14:		
	A) Acciai fini al carbonio:		
	III. a) — Sbozzi in rotoli per lamiere	5,50	5,50
	IV. — Barre (compresa la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati	5,50	5,50
	V. — Nastri	6—	6—
	VI. — Lamiere	6—	6—
	VII. — Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	6—	6—
	B) Acciai legati:		
	III. a) — Sbozzi in rotoli per lamiere	5,50	5,50
	IV. — Barre (compresa la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati	5,50	5,50
	V. — Nastri	6—	6—
	VI. — Lamiere	6—	6—
	VII. — Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	6—	6—
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	5,50	5,50

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150ª SEDUTA (27 ottobre 1967)

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Mattarelli ed altri: « Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio » (2387) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Mattarelli Gino, De Marzi, Fornale, Berloffa, Bressani, Baldi, Fusaro, Fabbri Francesco, Belci, Gasco, Rosati, Gagliardi, Cervone, Iozzelli, Del Castillo, Sgarlata Marcello: « Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Cuzari, dovendosi assentare, mi ha pregato di informare la Commissione sul contenuto del provvedimento; pertanto svolgerò io stesso una breve relazione.

Si tratta di dare pratica attuazione al desiderio espresso dai titolari di rivendite di generi di monopolio di usufruire essi pure del riposo festivo. La proposta dei deputati Mattarelli ed altri è stata oggetto di ampio esame da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, come si può dedurre dalla lettura dei verbali delle sedute del 7 dicembre 1966, del 17 maggio, del 15 giugno e, infine, del 26 luglio 1967, ed è stata approvata con una serie di modifiche apportate in accordo con il Ministero delle finanze e con il consenso dell'intera Commissione.

Ciò premesso e tenuto conto che si tratta di riconoscere anche ai titolari di rivendite di generi di monopolio un diritto che a nessuno può essere negato, ritengo che anche la nostra Commissione possa dare il suo voto favorevole al provvedimento.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo già discusso lungamente alla Camera dei deputati intorno a questo problema e alla sua migliore regolamentazione. Poichè rilevo che tutti sono a conoscenza delle fasi di quel dibattito, nel corso del quale io stesso ho avuto modo di precisare il pensiero del Ministero delle finanze, ritengo di non dover oggi ripetere quelle considerazioni che furono alla base del disegno di legge oggi all'esame del Senato.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'Autorità comunale e della categoria.

Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali. Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.

F O R T U N A T I . Io ho delle riserve da muovere sul primo comma di questo articolo, perchè secondo me non è molto convincente il fatto che un po' tutti debbano essere ritenuti in grado di prendere delle decisioni. Nella vita economica di una città si determinano delle esigenze collegate l'una con l'altra e non è certo produttore che ad un certo punto una qualsiasi autorità — a parte il fatto che a mio avviso il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato non possiede alcun titolo per stabilire l'orario delle rivendite — intervenga per assumere delle decisioni disgiunte dalle altre. Parliamoci con franchezza: un Capo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150ª SEDUTA (27 ottobre 1967)

dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli avrà voce in capitolo nei confronti dei Monopoli, ma che cosa c'entra con delle decisioni che riguardano una collettività?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non si tratta di una decisione autonoma del Capo dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, bensì, come peraltro precisa il primo comma dell'articolo in esame, assunta dopo aver sentito il parere dell'Autorità comunale e della categoria.

Come in qualunque altro Paese, anche nel nostro non esiste la libertà assoluta di apertura per i negozi: essa è regolata di norma dalle autorità comunali o, per alcune fattispecie, dall'autorità di pubblica sicurezza, come ad esempio avviene per i locali di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Ad ogni modo, nella maggior parte dei casi la determinazione dell'apertura avviene con decreto prefettizio, sentite le categorie interessate e previ accordi precisi. Come dire che, in materia, siamo di fronte ad un quadro piuttosto pluricolorato. D'altro canto, da quando è stata inventata la vendita dei generi di monopolio, è sempre stato il Capo dell'Ispettorato compartimentale a determinare gli orari delle rivendite. Adesso, per il caso particolare del riposo festivo, conserviamo questa prerogativa al Capo dell'Ispettorato compartimentale, ma la condizioniamo al parere dell'autorità comunale e della categoria; quindi, si compie un passo in avanti verso quel sistema cosiddetto di democratizzazione. Ma, in quella misura in cui il venditore di tabacco è anche un esattore di imposta, vorrei dire un venditore di imposta, data la vigilanza che occorre esercitare su questi particolari negozi — che può e, anzi, deve essere esercitata dallo Ispettorato compartimentale e dalla Guardia di finanza — è necessario che questi organismi abbiano voce in capitolo nel determinare gli orari di apertura e chiusura, in modo da consentire l'effettiva attuazione dell'opera di vigilanza. Ecco il motivo per cui in passato si dispose con legge che fosse l'Ispettorato compartimentale a stabilire gli orari delle rivendite di generi di mono-

polio; ed è lo stesso motivo per cui ora si è ritenuto di lasciare ancora all'Ispettorato compartimentale di fissare il riposo festivo delle stesse rivendite, questa volta peraltro d'accordo con l'autorità comunale.

G I G L I O T T I . Nel disegno di legge si dice « sentito il parere dell'Autorità comunale e della categoria »: cambiamo per lo meno questa definizione con l'espressione: « d'accordo con l'Autorità comunale e la categoria ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A questo punto dico recisamente di no alla richiesta del senatore Gigliotti, perchè è necessario che qualcuno disponga dell'effettivo potere di stabilire gli orari: se, invece, prevedessimo un accordo e, quindi, una *fifty-fifty* in tema decisionale, sono sicuro che non si arriverebbe mai a una soluzione definitiva. Ecco perchè ripeto di essere contrario alla richiesta del senatore Gigliotti.

G I G L I O T T I . Ma lo stesso onorevole sottosegretario Valsecchi ha parlato di accordo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Avevo già letto negli occhi del senatore Gigliotti quello che poi è stato il tema della sua richiesta, nel momento stesso in cui mi è sfuggita la parola « accordo ». Comunque, ribadisco che sono contrario alla sua istanza perchè qui non si tratta di compartecipazione nelle decisioni, altrimenti non avremo mai la soluzione dei singoli casi.

F O R T U N A T I . Il problema, secondo me, non è peraltro quello di sentire il parere o di stabilire un accordo, quanto dell'influenza dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli. Se il rivenditore di generi di monopolio è un esattore di imposta, che cosa c'entra l'Ispettorato compartimentale con gli orari della sua rivendita?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Fino a prova contraria, il Monopolio è uno strumento attraverso il

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150ª SEDUTA (27 ottobre 1967)

quale lo Stato incamera intorno ai 600 miliardi l'anno di imposte.

G I G L I O T T I. In questo caso, però, oltre all'interesse dei Monopoli di Stato, vi è anche l'interesse del pubblico che è rappresentato dall'Autorità comunale.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ad ogni modo il Governo non può accettare la modifica per le ragioni che ho dianzi esposte, ad evitare che un diverso parere dei sindaci e del Capo dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli sugli orari di chiusura delle rivendite porti alla eventualità che il problema non possa essere risolto.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

I turni di apertura obbligatoria delle rivendite ordinarie nei giorni festivi sono stabiliti dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentita la categoria, nella proporzione di una rivendita aperta su quattro per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Per le rivendite ordinarie ubicate in comuni con meno di 10 mila abitanti il turno è stabilito dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentita la categoria. In detti comuni e nelle località di cura, soggiorno e turismo può essere altresì consentito dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di spostare il turno del riposo festivo in altro giorno feriale, sentita la categoria.

I turni di apertura obbligatoria delle rivendite speciali nei giorni festivi sono stabiliti dal Capo dell'Ispettorato dei monopoli di Stato, sentita la categoria, tenendo conto delle esigenze di servizio in rapporto alla particolare funzione di ciascuna rivendita. Ove ricorrano particolari necessità di servizio, il

turno di riposo può essere spostato in giorno feriale della settimana.

I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.

(È approvato).

Art. 3.

Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000.

Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro delle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede:

a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;

b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini.

(È approvato).

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Genco ed altri: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2283)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco, Giun-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150ª SEDUTA (27 ottobre 1967)

toli Graziuccia, Jannuzzi, Pennacchio e Casano: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

MARTINELLI, *relatore*. Già nella seduta del 13 ottobre scorso ebbi modo di richiamare la discussione svoltasi il 20 luglio, ricordando che il rappresentante del Governo si era riservato di sottoporre il provvedimento all'esame degli uffici competenti. Desidererei ora conoscere il parere dell'onorevole Sottosegretario.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Premesso un parere genericamente contrario, se proprio la Commissione desidera proseguire l'esame del disegno di legge il Governo suggerisce di modificare l'articolo unico nei seguenti nuovi termini:

« Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si applicano a tutti i materiali litoidi, qualunque sia la composizione e l'uso cui sono destinati ».

MARTINELLI, *relatore*. Il senso dell'emendamento proposto dal rappresentante del Governo mi sembra molto chiaro. Anzitutto il nuovo articolo unico elimina le parole « purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura ed abbiano l'aspetto e gli usi dei marmi indicati nel predetto articolo 3, la cui elencazione è soltanto indicativa e non tassativa », le quali renderebbero ancora incerto il campo di applicazione della legge che deve essere invece precisa nella descrizione della sua azione e dei suoi fini. In secondo luogo si sostituiscono le parole « si intendono applicabili » con le altre « si applicano », con ciò stabilendo che l'applicazione della legge deve intendersi *ex nunc* e non *ex tunc*.

GIGLIOTTI. A me sembra che sia stato usato il termine « si intendono applicabili » nel testo d'iniziativa dei senatori Genco ed altri, proprio perchè si tratta di una norma interpretativa.

MARTINELLI, *relatore*. Diciamo allora che vi era quanto meno la pretesa di applicare la legge *ex tunc*.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non intende assolutamente dare efficacia retroattiva a disposizioni riguardanti materiali che dal 1949 ad oggi non soltanto non sappiamo che fine hanno fatto, ma neppure da dove sono stati ricavati!

MARTINELLI, *relatore*. Non nascondo che mi trovo ora in un certo imbarazzo giacchè il primo dei proponenti aveva dimostrato una forte propensione alla retroattività del provvedimento. Premesso dunque che il relatore è favorevole al testo proposto dal rappresentante del Governo, chiedo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta in modo che il senatore Genco possa essere presente ed illustrare eventualmente la propria tesi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Servizi di Cassa e di Tesoreria di Enti pubblici » (2432)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Servizi di Cassa e di Tesoreria di Enti pubblici ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli enti pubblici possono, anche in deroga alle norme istitutive e statutarie, affidare i propri servizi di cassa e di tesoreria ed intrattenere rapporti bancari con le aziende di credito aventi i requisiti per essere ammesse a prestare fidejussione a termini del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150ª SEDUTA (27 ottobre 1967)

maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 98 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con le modificazioni di cui alle leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

P E C O R A R O, *relatore*. Il disegno di legge, d'iniziativa governativa, non offre alcun motivo di perplessità, ma anzi serve a chiarire molti dubbi derivanti dalle attuali disposizioni istitutive e di statuto di molti enti pubblici, in base alle quali questi ultimi devono affidare i propri servizi di cassa e di tesoreria a Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Monte dei Paschi di Siena, Istituto San Paolo e pochi altri), con la conseguente esclusione della possibilità di rivolgersi a banche anche importanti che pure vengono qualificate dalla legge « Istituti di interesse pubblico ». La discriminazione fra l'una e l'altra categoria di banche rappresenta un pregiudizio per molti istituti finanziari. Ripetutamente il Governo, richiesto dagli enti interessati che necessitano di servizi di tesoreria, ha risposto che le banche di interesse pubblico (mi riferisco specificamente al Banco di Roma, al Credito italiano e alla Banca commerciale) potevano svolgere tutte le operazioni allo stesso titolo degli Istituti di credito di diritto pubblico. Al fine, però, di chiarire definitivamente la situazione onde eliminare qualsiasi dubbio o perplessità, è stato predisposto il disegno di legge in esame, di carattere esclusivamente formale, il quale parifica a tutti gli effetti le banche di interesse nazionale agli Istituti di credito di diritto pubblico.

Ricordo infine che un analogo provvedimento, redatto esattamente negli stessi termini, fu presentato ed approvato dalla Camera dei deputati il 5 maggio 1962, ma decadde per non essere stato approvato dal Senato prima della fine di quella legislatura. In quella occasione non si ebbero dubbi circa l'approvazione dell'articolo unico nè da parte della maggioranza nè da parte della minoranza dell'altro ramo del Parlamento.

Sono queste le ragioni per le quali invito la Commissione a voler approvare il dise-

gno di legge, il quale non serve che a regolarizzare dal punto di vista legislativo una situazione che nella pratica è già stata in gran parte risolta.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto interamente alla relazione svolta dal senatore Pecoraro. Il provvedimento è inteso ad eliminare una esclusiva che prima era veramente ristretta, sotto tutti gli aspetti del servizio di tesoreria, agli istituti di credito di diritto pubblico. Una prima limitazione dell'esclusiva fu fatta ammettendo la prestazione della fidejussione bancaria, oltre che per gli istituti di credito di diritto pubblico, anche per le aziende di credito ordinarie. Ora si tratta di consentire a queste ultime di esercitare i servizi di cassa e di tesoreria a favore di enti pubblici, attuando così un allargamento, una liberalizzazione del settore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Napolitano Francesco ed altri: « Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (2392) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Napolitano Francesco, Scricciolo, Barbi, Prearo, Amodio, Zugno, De Meo, Loreti e Lezzi: « Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Trabucchi, impegnato all'estero, se non si fanno osservazioni, la relazione sul disegno di legge sarà fatta dal senatore Martinelli.

MARTINELLI, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2392 è pervenuto al Senato dall'altro ramo del Parlamento con alcune varianti al testo proposto inizialmente dagli onorevoli deputati Napolitano Francesco, Scricciolo, Barbi, Prearo, Amodio, Zugno, De Meo, Loreti e Lezzi. Il fine del provvedimento appare con una certa chiarezza, se si tiene presente che quando nel 1959 fu emanata la legge n. 1089, concernente l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza e determinata dalla necessità di imprimere uno sviluppo di carriera a quegli ufficiali che erano rimasti ingiustificatamente attardati rispetto a quelli delle altre Forze armate, si recepirono in essa, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che riguardava le altre Forze armate, solo le modalità di valutazione delle posizioni degli ufficiali ai fini delle promozioni. Avvenne che per coloro i quali, in seguito alla estensione delle nuove modalità di valutazione agli ufficiali della Guardia di finanza, poterono essere presi in esame ai fini dell'avanzamento, quell'attardamento nella carriera, cui ho fatto cenno prima, fu superato; ma tutti gli altri ufficiali i quali, per ragioni diverse (non rare volte le ragioni consistono nel ritardo della presentazione dei disegni di legge per la Guardia di finanza), non poterono usufruire delle modalità di valutazione stabilite dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in correlazione con le norme stabilite per le altre Forze armate dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, furono di fatto ancor più danneggiati e videro ulteriormente ritardata la loro promozione al grado superiore o addirittura ne furono esclusi dal raggiungimento, nel frattempo, dei limiti di età (questo si è verificato in non pochi casi).

La gravità dell'inconveniente fu tale che ad un certo momento si provvide, con la legge 24 ottobre 1966, n. 887, ad emanare norme più complete per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. Ma quest'ul-

tima legge stabilisce un periodo triennale di transizione dalle vecchie alle nuove norme: nei tre anni necessari perchè la nuova legge possa trovare piena attuazione, cioè negli anni 1967, 1968 e 1969, si sarebbe dovuto provvedere con adeguate norme transitorie, ma invece l'articolo 8 della citata legge n. 887 ha attribuito il diritto ad almeno tre valutazioni, secondo la nuova legge, agli ufficiali già valutati secondo la vecchia legge, se nel frattempo essi non siano stati raggiunti dai limiti di età. Così si è assicurato agli ufficiali più giovani una situazione molto vantaggiosa mentre non si è fatto altrettanto per gli ufficiali più anziani, per i quali — come è detto nella relazione del disegno di legge che poi divenne la legge n. 887 — la nuova legge si rendeva necessaria ed urgente. L'articolo 8, infatti, prevede per i primi tre anni di applicazione della legge il collocamento a domanda nella posizione di « a disposizione » degli ufficiali comunque valutati almeno tre volte, solo se collocati in soprannumero rispetto agli organici. E poiché il collocamento in soprannumero comincerà a verificarsi dopo i primi anni di applicazione della legge, tale norma rimane inoperante, e quegli ufficiali per i quali la legge si rendeva più necessaria e urgente saranno del tutto sacrificati, giacchè occorrerebbe un triennio anche se fosse applicata la norma in forza della quale gli ufficiali che sono stati scrutinati almeno tre volte possono chiedere il collocamento nella posizione di « a disposizione ». Il collocamento in tale posizione comporta la promozione al grado superiore, ma, siccome sono richiesti tre anni, coloro i quali in questo triennio vengono ad essere colpiti, diciamo così, dal raggiungimento dei limiti di età vedono ancora una volta sfumare la loro attesa, che è legittima sul piano morale anche se non di fronte alla legge.

Il disegno di legge che io ho cercato di illustrarvi succintamente, non è che una integrazione delle disposizioni transitorie previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 24 ottobre 1966, n. 887, in maniera da salvaguardare in concreto e con equità le posizioni degli ufficiali che, certo involontariamente, sono stati dalla suddetta legge n. 887 trascurati.

Come ho già accennato, il testo del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati è stato da quel ramo del Parlamento modificato — e, a mio giudizio, giustamente — nel senso di allargare il riconoscimento che viene fatto a questi ufficiali anziani. Le modifiche riguardano anzitutto il secondo comma dell'articolo 1, il quale nel testo originario della proposta di legge diceva:

« Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la terza valutazione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, ai soli effetti del trattamento di quiescenza e dell'assegnamento di posizione ausiliaria ».

La Camera dei deputati ha modificato l'ultima parte di questo comma sostituendo le parole: « ai soli effetti del trattamento di quiescenza e dell'assegnamento di posizione ausiliaria » con le seguenti: « e collocati in posizione ausiliaria ». Mi pare che questa modifica del testo presentato alla Camera risponda meglio alle finalità integrative delle disposizioni transitorie della legge n. 887 ed anche alle attese, moralmente legittime, degli ufficiali interessati al provvedimento.

Pertanto concludo pregando la Commissione di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Questa concessione che si fa agli ufficiali della Guardia di finanza è una estensione analogica dei diritti di cui godono gli altri ufficiali? Non vorrei che si creasse un precedente, per cui altre categorie poi richiedessero tale trattamento.

MARTINELLI, f.f. relatore. Non si crea un precedente. Con la legge anteriore non si erano considerate tutte le posizioni degli ufficiali della Guardia di finanza.

PELLEGRINO. Il disegno di legge al nostro esame tende a riparare, per quanto ancora possibile, il nocimento derivato ad alcuni ufficiali della Guardia di finanza

dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, che sconvolse il normale avanzamento, e dal ritardo con il quale la legge 24 ottobre 1966, n. 887, ha esteso al Corpo della guardia di finanza l'avanzamento normalizzato istituito per le altre Forze armate con legge 12 novembre 1955, n. 1137, e già in vigore sin dal 1956; nocimento che si protrae tuttora, aggravato, per la mancata funzionalità della norma transitoria contenuta nell'articolo 8, seconda parte, della legge nuova.

La legge n. 887, infatti, che richiede per la promozione nella posizione di « a disposizione » tre valutazioni annuali e il collocamento nella posizione di « soprannumero », potrà trovare piena applicazione solo dopo tre anni dalla sua entrata in vigore.

Nel frattempo detti ufficiali, già tanto danneggiati, se raggiunti dai limiti di età, vengono definitivamente privati anche della promozione nella posizione di « a disposizione ».

La norma transitoria contenuta nell'articolo 8, seconda parte, invero, ha inteso salvaguardare i loro diritti stabilendo che « per i primi tre anni di applicazione della presente legge gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento che siano stati comunque valutati per almeno tre volte (cioè complessivamente: secondo la nuova legge e quella abrogata, che della nuova conteneva e anticipava solo l'istituto delle modalità di valutazione) sono collocati a domanda nella posizione di « a disposizione ».

Detta norma, però, condizionando il collocamento nella posizione di « a disposizione » al collocamento in soprannumero, non troverà applicazione poichè in tale periodo mancano le condizioni per il verificarsi del collocamento in soprannumero.

In conseguenza, come già detto, quegli ufficiali già tanto danneggiati, dei quali la legge ha inteso salvaguardare i residui diritti, raggiunti, dopo tanti ritardi e tante vicissitudini, dai limiti di età, per una deficienza tecnica del disposto legislativo che nulla ha a che vedere con i requisiti che si richiedono per l'avanzamento, vengono definitivamente privati anche della promozione nella posizione di « a disposizione ».

Pertanto, riconoscendo tutta l'importanza giuridica del disegno di legge n. 2392, intesa a dare funzionalità alla norma in argomento,

consapevole del suo fondamento etico ed equitativo di non poter negare quanto già attuato per la generalità degli ufficiali, consideriamo con favore l'iniziativa parlamentare.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore che ha dato prova, ancora una volta, alla Commissione, di avere una vera esperienza nella materia che riguarda il Ministero delle finanze, e lo ringrazio anche dell'invito rivolto alla Commissione di approvare il disegno di legge, al quale si è associato il senatore Pellegrino. Prego, pertanto, la Commissione di esprimere voto favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella posizione di « a disposizione » e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la terza valutazione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità non idonei al-

l'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione la esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli ufficiali della Guardia di finanza i quali, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, possono chiedere di essere collocati a domanda nella posizione di « a disposizione ».

(È approvato).

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge in lire 2.209.728 per il 1967, e di lire 3.886.592 per il 1968 per i provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1 e di lire 3.082.040 per il 1967 e di lire 2.889.684 per il 1968 e di lire 1.570.932 per il 1969 per i provvedimenti di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 si farà fronte per gli anni anzidetti con lo stanziamento inscritto rispettivamente al capitolo 1181 ed al capitolo 1031.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1967.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari